

TI_GERICHTE INC.2007.57104 vom 28. März 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2007.57104

FR: TI_GERICHTE INC.2007.57104 du 28 mars 2008

IT: TI_GERICHTE INC.2007.57104 del 28 marzo 2008

Regeste

Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione di atto di accusa. Accolta per inesistenza dei motivi di interesse pubblico

Erwägungen

E. 1

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto dopo l'emanazione dell'atto d'accusa direttamente a questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

E. 2

Ricordato che dopo l'emanazione dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità).

E. 3

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti. L'art. 95 CPP – corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione,

quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128). (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

E. 4

Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l'atto d'accusa, tanto che sono pacificamente ammessi dalla difesa nello scritto 25 marzo 2008 (Inc. GIAR 571.2007.4, doc. 8). Anche da gli atti emergono inequivocabilmente gravi, concreti e convergenti indizi dei reati contestati all'accusato. Basti pensare al ritrovamento delle sue impronte digitali sulle confezioni di marijuana sequestrata a _____ in occasione dell'arresto di quest'ultimo. Vi sono poi le ammissioni dell'accusato di avere accettato di tenere in deposito per conto di certo _____ (attualmente latitante) almeno 46 chilogrammi di marijuana (verb. 1° gennaio 2008 di _____).

E. 5

Per quanto riguarda il perdurare dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di collusione con il latitante _____ e di recidiva in connessione con il rispetto dei principi di proporzionalità (implicitamente sollevato dall'istante), il PP non motiva sufficientemente le proprie asserzioni, non bastando a questo proposito il semplice rinvio al preavviso negativo del 4 febbraio 2008 (né tantomeno tali elementi emergono in modo evidente dagli atti messi a disposizione). Non solo la PP non sostanzia il paventato pericolo di collusione, ma non si comprende in che modo l'accusato potrebbe colludere con _____, a proprio favore, dopo avere sostanzialmente ammesso di avere detenuto la sostanza stupefacente menzionata nell'atto d'accusa per conto del latitante. L'inchiesta contro _____ è ormai conclusa avendo il PP proceduto con l'emanazione dell'atto d'accusa, così come per il procedimento contro il coaccusato _____. Il procedimento penale contro _____ appare sospeso in quanto l'indiziato è attualmente latitante ricercato in _____. Il PP sostiene la sussistenza del pericolo di collusione con _____ – con il quale l'accusato ha continuato a trattare marijuana anche dopo e nonostante l'arresto di _____ – asserendo che l'accusato, se messo in libertà provvisoria, potrebbe prendere contatto con _____ per concordare una versione di comodo dei fatti. Per quanto riguarda questa questione, se è vero che il Procuratore pubblico ha emanato ordine di arresto, va considerato come tale ordine è stato spiccato soltanto l'11 gennaio 2008 malgrado l'identità di _____ fosse nota agli inquirenti già da novembre 2007 (cfr. rapporto di segnalazione per richiesta di tabulati retroattivi del 22 novembre 2007) è altrettanto vero che sussistono forti dubbi che si possa procedere in tempi brevi ad una sua audizione. Questo atto istruttorio, in una ponderazione degli interessi in gioco e delle circostanze sopradescritte, non può giustificare, a questo stadio del procedimento, il mantenimento della carcerazione preventiva di _____, la cui versione dei fatti appare ormai, come detto sopra, sufficientemente stabilizzata e consolidata. Pure il pericolo di recidiva non è sostanziato. Il magistrato inquirente non specifica come potrebbe recidivare l'accusato da qui alla celebrazione del processo, già prevista per il 4 aprile prossimo. Il pericolo di recidiva consiste infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105

Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d'accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Oc corre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell'ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004). È ben vero che _____ è attualmente senza lavoro (cfr. istanza di gratuito patrocinio del 7 marzo 2008) e ha un precedente per infrazione alla LStup del 2004 ma non vengono forniti ulteriori elementi a sostegno di questa tesi (che non emergono dagli atti che sono stati consegnati a questo ufficio). In siffatte circostanze questo giudice ritiene che il pericolo di recidiva non appaia sufficientemente concreto, o comunque tale da giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva sino al dibattimento, dovendosi ritenere che la carcerazione sofferta possa costituire elemento sufficientemente deterrente, tenuto conto della situazione personale di _____, per escludere la commissione di nuovi reati. Le contrarie considerazioni esposte dal Procuratore pubblico si fondano su eventualità ipotetiche che, in quanto tali, non possono certo fondare l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva ai sensi della citata giurisprudenza. Per gli stessi motivi, considerata inesistenza del pericolo di fuga, anche il principio di proporzionalità non appare più rispettato, malgrado la celerità del Tribunale nell'aggiornare il pubblico dibattimento. In virtù di quanto detto sopra, l'istanza di libertà provvisoria presentata da _____ deve quindi essere accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, non può giustificare il perdurare della sua carcerazione, facendo difetto le condizioni di cui all'art. 95 cpv. 2 CPP e 102 cpv. 1 CPP, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP). Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L'istanza di libertà provvisoria è accolta. § Di conseguenza, _____ deve essere immediatamente scarcerato. 2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. Intimazione (anticipata via fax) a: giudice Claudia Solcà

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.